



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione civile, fallimentare e delle esecuzioni immobiliari

Il Giudice **d.ssa Maria Magrì**, a scioglimento della riserva assunta in data 28/02/2022, ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'omologa dell'accordo con i creditori di composizione della crisi da sovra indebitamento di **N.R.G. 08/2021** proposto da **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**) nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]** e residente a **[REDACTED]** alla Via **[REDACTED]**;

Richiamato il decreto in data 29/12/2021 di apertura della procedura;

Rilevato che, come riferito dall'OCC dr. Stefano Zucchelli con relazione depositata in data 17/02/2022, ai sensi dall'art. 11, comma 1, della Legge 27/01/2012 n. 3, deve ritenersi che abbiano votato favorevolmente alla proposta di piano il 74,22% dei creditori chirografari (corrispondenti per intero a coloro che non hanno espresso alcun voto), avendo espresso parere contrario creditori pari al 25,78% degli aventi diritto al voto;

Precisato che la percentuale di voti favorevoli raggiunta è superiore al minimo del 60% previsto per la omologazione dall'art. 11, comma 2, della Legge 27/01/2012 n. 3;

P.Q.M.

letti gli artt. 10 e seg. della Legge 27/01/2012 n. 3 e successive modifiche;
considerato che non risultano compiuti iniziative o atti in frode ai creditori;

OMOLOGA

L'accordo con i creditori per la composizione della crisi da sovra indebitamento proposto da **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**) il **[REDACTED]** nato **[REDACTED]** il **[REDACTED]**
La proposta formulata dal debitore prevede: 1) il pagamento del 100% delle spese di procedura, dei creditori in prededuzione mediante l'apporto della somma stimata in Euro 12.000,00 secondo le disponibilità del piano a partire dal mese successivo all'omologa; 2) il pagamento parziale nella misura del 31% del creditore privilegiato Agenzia Entrate Riscossione (per conto del Medio Credito Centrale) successivamente al pagamento delle

prededuzioni e comunque entro un anno dall'omologa considerato il termine di giugno 2022 per il perfezionamento del trasferimento dell'immobile dalla cui vendita si reperiranno le somme necessarie promesse da [REDACTED] Il pagamento parziale nella misura del 5% dei creditori chirografari *ab origine* ovvero chirografari per degrado successivamente al pagamento dei privilegiati e secondo le disponibilità del piano considerato l'apporto mensile di Euro 417,00 circa; 4) la proposta non prevede il pagamento degli interessi sul capitale maturati e maturandi in linea generale ovvero per semplicità di calcolo prevede la cristallizzazione del credito all'ultima dichiarazione effettuata dal creditore (es. circolarizzazioni, certificati pendenti...).

NOMINA

liquidatore la dr. STEFANO ZUCHELLI, già organismo di composizione della crisi (OCC) nella presente procedura che, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che il liquidatore abbia la disponibilità esclusiva dei beni patrimoniali messi a disposizione dal debitore, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo, vigili sull'esatto adempimento di esso e comunichi ai creditori eventuali irregolarità;

DISPONE

che sino al decreto di chiusura della procedura non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

che la proposta ed il presente decreto siano annotati sul sito del Tribunale di Bergamo;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, al liquidatore ed alle cancellerie delle esecuzioni immobiliari e delle esecuzioni mobiliari per ogni effetto.

Bergamo, 11/03/2022

Il Giudice
d.ssa Maria Magri

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.